



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Alla Corte dei Conti
Ufficio Controllo di legittimità sugli atti dei
Ministeri delle Infrastrutture e dell'Ambiente

controllo.legittimita.infrastrutture.ricezioneatti@corteconticert.it

e, p.c: All'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero
dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

rgs.ucb-ambiente.gedoc@pec.mef.gov.it

All'Ufficio di Gabinetto del Sig. Ministro

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

OGGETTO: Decreto Direttoriale prot. n. 457/VA del 29/12/2022 di approvazione e impegno delle risorse inerenti l'Accordo di collaborazione stipulato con firma digitale in data 15 dicembre 2022 tra il MASE-D.G. VA e il CNR-IIA, ai sensi dell'art 15 della Legge 241/90 e s.m.i., in materia di *qualità dell'aria e di inquinamento acustico, elettromagnetico e da radiazioni ionizzanti nonché di VAS, VIA ed AIA.*

Riscontro ad Osservazioni della Corte dei Conti prot. n. 14/2023 – SILEA 115404

Con nota prot. n. 14/2023 – SILEA 115404, acquisita agli atti del MASE con prot. n. 8656/MiTE in data 23/1/2023, codesto Ufficio di Controllo ha comunicato alcune osservazioni in merito al provvedimento di cui in oggetto, di cui se ne fornisce di seguito risposta.

Nello specifico le osservazioni attengono ai seguenti punti:

a) alle ragioni che hanno portato ad un impegno parziale delle risorse destinate al finanziamento dell'Accordo (euro 2.992.730,00 su complessivi euro 3.240.000,00), rimandando ad un successivo decreto l'impegno della somma residua, pari ad euro 247.270,00.

L'impegno sui capitoli 2647/PG-01 e 8432/PG-01 è stato predisposto per attività che, per esigenze di questa Amministrazione, avranno inizio nella seconda metà dell'esercizio finanziario 2024 e che, essendo prevista dall'Accordo una rendicontazione semestrale, verranno rendicontate a partire dall'esercizio 2025. Pertanto l'impegno deve essere assunto solamente sugli esercizi finanziari 2025 e 2026.

Nonostante l'autorizzazione all'assunzione dell'impegno pluriennale su tutti i capitoli coinvolti nell'Accordo, fornito dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il MASE con nota acquisita agli atti con prot. n. 155769/MiTE in data 12 dicembre 2022, non è stato possibile assumere, nell'esercizio finanziario 2022, il suddetto impegno sul SICOGE, in quanto il sistema informatico non consentiva l'inserimento dei relativi importi. Infatti, la Circolare RGS n. 34 del 13/12/2018, a tal proposito, al

ID Utente: 503
ID Documento: VA_01-503_2023-0008
Data stesura: 16/02/2023

✓ Resp. Div.: Latrofa L.
Ufficio: VA_01
Data: 16/02/2023

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

punto 6 recita: “*non possono essere assunti impegni con decorrenza a partire da annualità successive a quelle relative al triennio in gestione*”. Conseguentemente, si è ritenuto opportuno rinviare l’assunzione dell’impegno sui suddetti capitoli a partire dall’esercizio finanziario 2023.

b) all’utilizzo di una pluralità di capitoli sui quali viene caricato l’impegno di spesa, di differente tipologia (investimento/funzionamento), nonché con declaratorie non del tutto afferenti con le tipologie di attività previste dall’accordo.

È stato fatto ricorso a più capitoli con differenti declaratorie in quanto l’Accordo riguarda più attività, che si svolgono in diversi ambiti.

Per quanto concerne il ricorso a capitoli di diversa tipologia, questo è dovuto, come evidenziato nella tabella sulla ripartizione dei costi stimati, al fatto che ci sono attività che verranno svolte nell’anno corrente ed altre che hanno uno svolgimento di carattere pluriennale, coinvolgendo l’intero triennio.

c) alla mancata indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP), in considerazione dell’utilizzo anche di un capitolo destinato al finanziamento di spese di investimento e tenuto conto della norma di cui all’articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per la quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso».

L’apertura del CUP è a carico del CNR-IIA. Nelle FAQ sul sito istituzionale della PCM-DIPE viene chiarito che “*Il momento di richiesta/generazione del CUP segue l’approvazione formale (amministrativa e/o contabile) del progetto e precede la sua realizzazione*”. Pertanto, nell’Accordo è stato previsto, all’articolo 8, comma 2, “*Dopo la registrazione del presente Accordo presso i competenti Organi di controllo decorre l’obbligo per il CNR di provvedere all’acquisizione e alla comunicazione del CUP*”. Tale previsione appare quindi conforme alla normativa ed in coerenza a quanto riportato da questa Amministrazione in precedenti ed analoghi Accordi.

d) alle modalità seguite per il calcolo delle spese generali (fissate al 15%), con particolare riferimento alle tipologie di spesa che costituiscono il “montante” sul quale calcolare tale importo, fra le quali vengono incluse anche le spese per le Missioni, anche in considerazione di quanto disposto dal Reg.(UE) n.1303/2013 e s.m.i., nonché dalle Delibere della Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato n.02/2018 e 09/2020.

Si prende atto di quanto richiesto da codesta Corte e quindi, in accordo con il CNR-IIA, non verranno applicate le spese generali alle missioni in fase di rendicontazione.

Non si ritiene pertanto necessario modificare gli atti.

e) alle ragioni per le quali non è stato previsto un regime differenziato e proporzionale dei costi diretti sui quali calcolare la percentuale forfettaria sopra riportata, a seconda che il dipendente presti la propria prestazione lavorativa presso la sede del CNR, presso il Dicastero, oppure in regime di smart working, in considerazione del fatto che tali modalità di lavoro hanno un impatto assolutamente differente sui costi di gestione sostenuti dall’IIA.

Il CNR ha costituito, con provvedimento del Presidente n. 26 - prot. n. 21832 del 15 aprile 2013, e reso operante presso il Ministero dell’ambiente apposita Unità Operativa di Supporto (U.O.S.) di Roma, quale articolazione periferica dell’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico, ora Sede

secondaria del medesimo Istituto, che collabora con continuità con più Direzioni Generali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In altri termini opera presso il Ministero una sede secondaria del CNR-IIA, pertanto tutto il personale, previsto da questo, come da altri Accordi, ha la propria sede di lavoro esclusivamente presso la sede del Ministero.

Per quanto concerne lo smartworking, come è noto, questo è riconosciuto come una normale prestazione lavorativa e comunque il CNR-IIA, come riportato nell'Allegato II, segue sostanzialmente il regolamento del MASE. Si evidenzia che il personale del CNR utilizza il badge del Ministero sia per le sue presenze che per i fini della rendicontazione del presente Accordo e che si è dotato delle stesse piattaforme informatiche in uso presso il Ministero per operare da remoto, avendo tutti gli accessi necessari (licenze Citrix Daas Premium User/Device).

f) alla mancanza, all'interno dell'accordo e del suo allegato tecnico-economico, di una chiara indicazione circa le attività da svolgere, le figure professionali utilizzate per ciascuna linea di attività, nonché di un cronoprogramma dettagliato delle attività medesime, atteso che lo stesso allegato tecnico-economico prevede una ripartizione dei costi a carico del Dicastero per S.A.L., senza che siano indicati obiettivi intermedi e finali rispetto ai quali giustificare l'erogazione "per stati di avanzamento".

Nell'Accordo, all'articolo 4 (Direttivo di coordinamento e Piano Operativo di Dettaglio), è espressamente indicato che il POD verrà redatto su base annuale: *"Il CNR-IIA si impegna a presentare al Direttivo, all'inizio di ogni anno, un Piano Operativo di Dettaglio (POD) delle attività che verranno svolte in coerenza con i contenuti dell'Allegato tecnico-economico"*. In altri termini nel POD annuale verranno riportate le indicazioni di dettaglio sia per quanto concerne i contenuti tecnico-scientifici che per quanto riguarda le previsioni di costo per le varie attività.

g) all'afferenza delle attività previste dall'accordo e dal suo allegato tecnico-economico agli scopi istituzionali del CNR, che non prevedono una generica collaborazione gestionale, amministrativa e contabile a favore del Dicastero e delle sue iniziative, ma bensì un qualificato supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche, declinato nelle forme delle attività di consulenza, certificazione e supporto tecnico-scientifico (cfr., in particolare, articoli 2 e 3 dello Statuto dell'ente pubblico di ricerca).

L'Accordo di collaborazione è finalizzato al supporto tecnico-scientifico e la tipologia di attività di natura gestionale amministrativa è da intendersi strettamente legata alle attività oggetto del predetto supporto e a quelle discendenti dal PNRR che contemplano anche aspetti gestionali.

h) alla mancanza nell'accordo di elementi tali da poterlo ricondurre a una delle tipologie di contratti o accordi che l'articolo 26 del vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR prevede per disciplinare i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR stesso e soggetti pubblici e privati, tenuto anche conto che il medesimo articolo 26 prevede che le convenzioni operative e i contratti disciplinino «singole linee di attività».

L'articolo 26 dello statuto del CNR prevede anche la possibilità di Accordi con soggetti pubblici e privati. Quindi nel caso di soggetti pubblici si è sempre ricorso ad Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90. L'Accordo è firmato dal Direttore dell'Istituto sull'Inquinamento Atmosferico su delega del Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente.

i) alla legittimazione alla stipula dell'Accordo in esame per conto del CNR del Direttore dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico, non essendo presente nel fascicolo il provvedimento, prot. CNR-IIA n. 3709 del 6/10/2022, pure indicato nelle premesse del decreto

in oggetto, con il quale il Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente ha delegato il Direttore dell'Istituto, Ing. Francesco Petracchini, alla sottoscrizione dell'accordo in oggetto, tenuto conto che l'articolo 9 del regolamento di organizzazione del CNR attribuisce al direttore di istituto il potere di rappresentanza dell'Ente «nei limiti e alle condizioni precisate con provvedimento del presidente» Si allega copia della nota di delega n. 2022-342 IIA, acquisita al prot. CNR/IIA/3709 del 6 ottobre 2022.

A tal proposito, si allega copia della nota di delega n. 2022-342 IIA, acquisita al prot. CNR/IIA/3709 del 6 ottobre 2022.

j) alla mancanza, nel fascicolo presentato al controllo, di una preliminare istruttoria, effettuata dal Dicastero, sul progetto presentato dal CNR-IIA, comprensiva di una compiuta valutazione di congruità dei relativi costi.

Come riportato ai punti precedenti, si tratta di collaborazioni tra pubbliche amministrazioni tramite Accordi, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, per attività di interesse comune per le quali è riconosciuto solo un rimborso spese tenendo conto delle circolari CNR. Tali collaborazioni sono a tutt'oggi importanti considerato il contributo di alta specializzazione fornito dal personale del CNR. Le prime collaborazioni con l'Istituto sull'Inquinamento Atmosferico risalgono al 1996, tenuto conto della continuità di fatto di tali collaborazioni si è giunti alla costituzione della Sede secondaria dell'Istituto sull'Inquinamento Atmosferico presso questo Ministero proprio per rendere più efficiente ed efficace il trasferimento di conoscenze. Di tale Accordo si è provveduto a darne informativa ai sensi dell'art. 2, comma 10 e 12 del DPR n. 128 del 20/07/2021 e dell'art. 8, comma 1 della legge n. 349 del 1986 al Ministro ed ai Capi Dipartimento del MASE.

k) alla non conformità alle norme e ai principi del decreto legislativo n. 82 del 2005, Codice dell'amministrazione digitale, dell'Accordo allegato, in quanto presentato a questo Ufficio in un formato che non consente di verificare l'autenticità e la validità delle firme digitali apposte dalle Parti sottoscrittenti.

L'applicativo Documit utilizzato da questo Ministero per le protocollazioni in entrata e in uscita, al momento della protocollazione dell'accordo firmato digitalmente, ha trasformato il formato del documento da p7m in pdf, impedendo così la corretta verifica delle firme digitali apposte al documento originale.

La problematica era stata già rappresentata telefonicamente dal vostro Ente alla D.G. VA e, in seguito a tale segnalazione, in data 23/12/2022, vi è stata inoltrata una PEC (in allegato), alla quale è stato allegato l'Accordo in formato p7m (non protocollato), che si provvede ad inoltrare nuovamente, ai fini della verifica dell'autenticità e validità delle firme digitali.

Nel rimanere a disposizione, si saluta.

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati:

- Nota di delega n. 2022-342 IIA
- PEC della D.G. VA del 23/12/2022

- Accordo tra il MASE-D.G. VA e il CNR-IIA del 15/12/2022, in formato p7m